



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società cooperativa sociale “C.O.S.S.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Lucia Alfieri e Girolamo Rubino, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via G. Oberdan, n. 5;

contro

- Prefettura di Agrigento - Ufficio territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
- Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per determinazione sindacale n. 244 del 24 dicembre 2012 e procura a margine della memoria di costituzione,

dall'avv. Rita Salvago, elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Roccella in Palermo, piazza Marina, n. 19;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'informativa atipica resa dalla Prefettura di Agrigento in data 10 settembre 2012, conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti il 15 novembre successivo;

- della determinazione n. 374 del 18 ottobre 2012, ricevuta il giorno 25 successivo, avente ad oggetto la cancellazione della società cooperativa dalla sezione anziani del registro comunale degli enti accreditati per lo svolgimento del servizio residenziale e semi residenziale;

- della direttiva dirigenziale n. 3620 del 16 ottobre 2012, conosciuta il giorno 29 successivo in riscontro ad istanza di accesso agli atti;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n.6713 del 17 dicembre 2012, pervenuta il giorno 20 successivo, con la quale il Distretto socio sanitario D1 della Provincia di Agrigento avente comune capofila il Comune di Agrigento ha comunicato alla società odierna ricorrente l'intervenuta cancellazione dall'albo distrettuale degli enti accreditati per il servizio "buono socio sanitario" al contempo precisando che per effetto di tale cancellazione non sarebbe stato possibile sottoscrivere il patto di accreditamento;

- della determina n.451 del 12 dicembre 2012 (richiamata nella suddetta nota) con cui il dirigente coordinatore socio sanitario ha disposto la predetta cancellazione;

- della nota prot. n. 66019 del 20 novembre 2012, pervenuta il 4 dicembre successivo, con cui il medesimo distretto socio sanitario ha comunicato

alla ricorrente l'avvenuta cancellazione dall'albo distrettuale degli enti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani;

- della determinazione n. 400 del 20 novembre 2012 richiamata nella suddetta nota, con cui è stata disposta la suddetta cancellazione di cui si sconosce il contenuto;

- della direttiva prot. n.3619/2012 del pari richiamata nella suddetta nota e di cui si sconosce il contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Agrigento;

Vista l'ordinanza cautelare n. 807 del 20 dicembre 2012;

Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Vista l'ordinanza n. 63 del 29 gennaio 2013;

Vista l'istanza per la esecuzione di ordinanza non eseguita;

Vista la memoria della Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 3 dicembre 2012 e depositato il giorno 5 successivo, la società cooperativa sociale "COSS" esponeva di essere iscritta dal 1994 alla sezione anziani dell'albo regionale delle istituzioni

assistenziali previsto dall'art. 26 della l.r. n. 22 del 9 maggio 1996 e di essere stata conseguentemente inserita nel registro delle strutture assistenziali da parte del Comune di Agrigento, con il quale aveva stipulato varie convenzioni ex art. 20 della medesima legge.

Senonché, in data 10 settembre 2012, la Prefettura di Agrigento aveva adottato nei suoi confronti una informativa atipica, sulla base della quale il responsabile del servizio socio assistenziale del comune di Agrigento, facendo seguito alla direttiva dirigenziale n. 3620 del 16 ottobre 2012, aveva adottato la determinazione n. 374 del 18 ottobre 2012, con la quale aveva disposto la cancellazione dal registro in questione.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese della informativa atipica, della direttiva dirigenziale e della determinazione suindicate per i seguenti motivi:

1) Relativamente alla informativa: Violazione e falsa applicazione: degli artt. 24, 41 e 97 della Cost.; dell'art. 3 della l. n. 241/1990; dell'art. 10, commi 7 e 8 del DPR n. 252/1998. Eccesso di potere per: irragionevolezza ed illogicità; motivazione insufficiente ed illogica; ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria; travisamento dei fatti e difetto di presupposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982 e della circolare del Ministero dell'interno n. 559 del 18 novembre 1998.

Sussisterebbe carenza di istruttoria e motivazione.

2) In ordine alla determinazione dirigenziale: Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La determinazione di ritiro non sarebbe stata adeguatamente istruita e

motivata.

Venendo in considerazione una informativa atipica, il provvedimento di cancellazione dal registro degli enti accreditati non era vincolato, cosicché avrebbe dovuto darsi comunicazione dell'avvio del procedimento. Tale adempimento avrebbe consentito di dare un apporto procedimentale e di adottare misure dissociative tempestive nei confronti del soggetto, in relazione al quale la Prefettura aveva adottato una informativa negativa.

3) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 21 nonies e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità della azione amministrativa, ingiustizia manifesta. Violazione del principio dell'affidamento e dei principi in materia di ritiro degli atti amministrativi.

Sarebbero state violate le garanzie partecipative in materia di atti di ritiro.

Per la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Agrigento si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

La ricorrente ha depositato in giudizio copia della nota datata 29 novembre 2012, con la quale il signor Corbo Leonardo, revisore dei conti, era stato invitato a dimettersi e della conseguente lettera di dimissioni.

Con ordinanza n. 807 del 20 dicembre 2012 l'istanza cautelare è stata accolta facendo riferimento in motivazione alla circostanza che l'informativa impugnata appariva fondata su un presupposto di fatto erroneo, in quanto dalla certificazione camerale versata in atti risultava che il sig. Corbo Leonardo non ricopriva alcuna carica amministrativa, ma era revisore della società.

Con gravame per motivi aggiunti, notificato l'11 gennaio 2013 e depositato il giorno 14 successivo, la ricorrente ha rappresentato che, con

nota prot. n.6713 del 17 dicembre 2012, il Distretto socio sanitario D1 della Provincia di Agrigento le aveva comunicato la cancellazione dall'albo distrettuale degli enti accreditati per il servizio “buono socio sanitario” al contempo precisando che per effetto di tale cancellazione non sarebbe stato possibile sottoscrivere il patto di accreditamento.

Ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale atto e di quelli ulteriori impugnati per gli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento, che ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 63 del 29 gennaio 2013 l'istanza cautelare è stata accolta.

Con istanza notificata il 10 giugno 2013 e depositata il giorno successivo è stata chiesta la esecuzione della ordinanza succitata in quanto ineseguita.

In vista della udienza la difesa erariale ha depositato una articolata memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla udienza pubblica del 12 febbraio 2014, su conforme richiesta dei difensori presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la informativa atipica adottata dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della cooperativa ricorrente e la conseguente determinazione di cancellazione dal registro degli enti accreditati allo svolgimento del servizio assistenziale nei confronti degli anziani adottato dal Comune di Agrigento (ricorso introduttivo), nonché la determinazione del distretto socio-sanitario D1 della Provincia di

Agrigento di cancellazione dall'albo degli enti accreditati (motivi aggiunti).
Va preliminarmente precisato che in base al combinato disposto degli artt. 20 e 26 della l.r. n. 22 del 9 maggio 1996 la iscrizione all'albo regionale e il conseguente inserimento nel registro comunale (e nell'albo distrettuale) costituiscono il presupposto indispensabile per la stipula di convenzioni di affidamento dei servizi socio assistenziali (nella specie nei confronti degli anziani).

Ne consegue che la cancellazione da tale registro (e dall'albo) è negli effetti equiparabile al ritiro dell'affidamento del servizio.

2. Ciò premesso, può procedersi all'esame del primo motivo del ricorso introduttivo (identico al corrispondente dei motivi aggiunti), con il quale si deduce essenzialmente la carenza di istruttoria e di motivazione della informativa impugnata, la quale è basata unicamente sulla persona del signor Corbo Leonardo, revisore dei conti, qualificato invece come "consigliere".

Preliminarmente va chiarito che la erronea qualificazione di tale soggetto come "consigliere" nel corpo della informativa (sulla base della quale si è avuto l'accoglimento della istanza cautelare) è frutto di una svista individuabile mediante un più attento esame della documentazione in atti propria della fase del merito.

Sia nella nota informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento prot. n. 0175853/8-5 "P" del 20 aprile 2012, che nella nota del Nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Agrigento prot. n. 517111712 del 7 settembre 2012 (costituenti atti istruttori della informativa in questione) il signor Corbo Leonardo è, infatti, correttamente qualificato come revisore dei conti.

Tali atti sono stati posti alla base delle valutazioni compiute dalla Prefettura, la quale nella prima pagina del provvedimento impugnato fa riferimento a “quanto evidenziato dalle Forze dell’ordine” e nel verbale del gruppo ispettivo misto datato 5 luglio 2012 rinvia alla documentazione in atti.

Può, pertanto, essere affermato che le valutazioni compiute dalla Prefettura di Agrigento sono state fondate sulla circostanza che il signor Corbo Leonardo era il revisore dei conti della cooperativa COSS e che la indicazione come consigliere è – come detto - frutto di una mera svista.

Ciò chiarito, va rilevato come non possa condividersi la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale la carica di revisore dei conti non consentirebbe ingerenze nella gestione dato che non implica l’inserimento nella compagine societaria.

Va, a tal proposito, richiamato un precedente del CGA, il quale, facendo riferimento ad un incarico di responsabile tecnico “per gli impianti di sollevamento persone e cose e protezione antincendio”, ha ritenuto che anche il conferimento di un incarico aziendale risultante dal certificato camerale possa ritenersi indicativo della capacità di condizionamento che quel soggetto è in grado di esercitare (decisione n. 739 del 10 luglio 2013). Tale principio vale a fortiori per il revisore dei conti, il quale nell’esercizio dei propri compiti di controllo contabile ben può condizionare l’operato della società.

In merito alle valutazioni compiute dalla Prefettura, va ricordato che, secondo un indiscusso orientamento giurisprudenziale, la discrezionalità delle valutazioni attribuite dalla normativa antimafia è particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della

illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all'iter seguito per pervenire a certe conclusioni (per tutte CGA, sez. giur., 29 febbraio 2012, n. 227).

Fatte tali precisazioni di ordine generale, va rilevato che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale è emerso, tra l'altro, che il signor Corbo Leonardo:

- era revisore dei conti unico non solo della cooperativa COSS, ma anche della società ISTAS, nonché del consorzio di imprese "Agrica" società cooperativa sociale s.r.l., della quale le stesse facevano parte;
- dopo avere ricoperto la carica di consigliere comunale, era stato assessore del Comune di Campobello di Licata nel periodo in cui era stato disposto l'accesso ispettivo, che aveva successivamente condotto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose;
- era stato socio della cooperativa San Calogero, la quale aveva nella propria compagine soggetti ritenuti vicini ad ambienti mafiosi.

Risulta, inoltre, che:

- della cooperativa ISTAS facevano parte anche Romano Mario e Nocera Rosa avente rapporti di parentela con Middioni Angelo Gioacchino (cognato) detenuto perché ritenuto appartenente ad associazione mafiosa capeggiata dal cugino Falsone Giuseppe, noto latitante;
- nel periodo oggetto dell'accesso ispettivo presso il Comune di Campobello di Licata si era avuto l'affidamento in assenza di gara del servizio assistenza domiciliare anziani alla cooperativa ISTAS.

Volendo sintetizzare, dalle risultanze processuali emerge che: la cooperativa ricorrente faceva parte insieme ad altra cooperativa (ISTAS) di un consorzio (Agri.Ca.); tutti e tre questi enti avevano scelto il

medesimo revisore; tale soggetto è stato assessore in un Comune (Campobello di Licata) sciolto per mafia, il quale affidava direttamente servizi alla ISTAS ; ha fatto anche parte di una cooperativa (San Calogero) avente nella propria compagine soggetti controindicati.

Orbene, ad avviso del collegio, non irragionevole appare la valutazione di possibile condizionamento mafioso della gestione compiuta dalla Prefettura di Agrigento avuto riguardo ai vari ruoli svolti in enti diversi dal signor Corbo, i quali hanno indotto alla conclusione non illogica che attraverso lo stesso potesse aversi la ingerenza nelle scelte societarie da parte della consorceria mafiosa.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso introduttivo (identico al corrispondente dei motivi aggiunti), con il quale si censura la determinazione di cancellazione dal registro comunale (e dall'albo del distretto socio sanitario), deducendo la carenza di istruttoria e conseguentemente di motivazione, nonché la omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Tale determinazione, come detto, è stata adottata sulla base di una informatica atipica, ovverosia di un provvedimento elaborato dalla prassi, che rinveniva il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998 (attualmente abrogato), dell'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982 convertito nella l. n. 726/1982 e nel comma 7, lett. c), del prima citato art. 10 (parimenti abrogato).

In base a tali disposizioni il Prefetto poteva fornire alle stazioni appaltanti (e ai soggetti erogatori di finanziamenti pubblici) informative (atipiche appunto), le quali non avevano carattere interdittivo, ma consentivano l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio

o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a., sicché l'efficacia interdittiva delle stesse scaturiva da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dovuta alla circostanza che esse rappresentavano una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa (in tal senso per tutte C.G.A., 8 maggio 2013, n. 456).

In altri termini, l'informativa antimafia atipica, benché non fosse priva di effetti nei confronti delle Amministrazioni, non ne comprimeva integralmente le capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di risoluzione del rapporto dovevano essere comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante (in tal senso per tutte Consiglio di Stato, 17 maggio 2013, n. 4511 e precedenti ivi richiamati).

Nella fattispecie in esame la determinazione di cancellazione della cooperativa ricorrente dal registro comunale degli enti accreditati per la erogazione del servizio di assistenza nei confronti degli anziani (nonché l'omologo provvedimento di cancellazione dall'albo del distretto socio – sanitario) è stata adottata sulla base della direttiva dirigenziale n. 3620 del 16 ottobre 2012 (e della omologa di pari data n. 3619 versata in atti dalla difesa erariale, entrambe impugnate), la quale riporta una articolata motivazione a sostegno della scelta di interruzione del rapporto contrattuale in questione.

Si fa, infatti, riferimento espressamente:

- sotto un primo profilo, alla circostanza che dalla informativa atipica adottata dalla Prefettura di Agrigento “emerge un quadro indiziario che

non esclude il pericolo di permeabilità di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione delle società cooperative”, nonché alla impossibilità di “formarsi un convincimento diverso” in quanto non “competente per materia” alla verifica dei “presupposti della medesima informativa” (vedi pagina 2 capoverso 3 e 5);

- sotto un secondo profilo alla “non sussistenza dell’infungibilità delle prestazioni che giustificano ... il mantenimento del rapporto in quanto il servizio e le prestazioni non sono caratterizzate da una propria individualità” (vedi pagina 4 capoverso 2).

Si conclude nel senso che “la sopravvenuta rappresentazione contenuta nella informativa antimafia atipica trasmessa dalla Prefettura di Agrigento in correlazione al quadro normativo – giurisprudenziale e alla valutazione dei predetti elementi non consente per ragioni di pubblico interesse il prosieguo di alcun rapporto tra questa Amministrazione e la società cooperativa sociale C.O.S.S.”.

In altri termini il Comune di Agrigento ha rappresentato di non avere la competenza per mettere in discussione il giudizio di permeabilità mafiosa rassegnato dalla Prefettura, del quale non poteva che prendere atto, e di ritenere, conseguentemente, opportuno interrompere il rapporto con la cooperativa, le cui prestazioni erano da ritenersi fungibili.

Orbene, ad avviso del collegio, trattasi di determinazione non irragionevole, in quanto - a ben vedere - a fronte di precisi elementi indiziari rassegnati dalla Prefettura con una informativa atipica la stazione appaltante, non disponendo di autonomi poteri di indagine, se non rileva errori in fatto o evidenti illogicità, non può che limitarsi a valutare l’opportunità di prosecuzione del rapporto alla luce delle sue

caratteristiche di fungibilità o dello stato di esecuzione.

Ed è proprio questo che il Comune di Agrigento ha fatto.

Ricevuta una informativa atipica, la quale evidenziava il pericolo di condizionamento mafioso relativamente ad una cooperativa affidataria del servizio di assistenza nei confronti degli anziani in considerazione di elementi riferiti al revisore dei conti, ha ritenuto sussistenti ragioni di pubblico interesse alla interruzione del rapporto in considerazione della agevole sostituibilità del contraente.

In merito a tale ultima valutazione, va precisato che infondata si presenta la censura di parte ricorrente, secondo la quale avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata la posizione degli utenti, i quali, in quanto in età avanzata, mal avrebbero accolto una proposta di trasferimento.

Trattasi, a ben vedere, di valutazione di opportunità, che non rendono infungibile il servizio, il quale, in linea di principio, può essere prestato anche da altri soggetti.

Va, peraltro, evidenziato come si tratti, comunque, di un interesse recessivo a fronte dell'interesse pubblico a non mantenere rapporti contrattuali con soggetti a rischio di condizionamento mafioso.

Ne deriva la insussistenza del dedotto profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.

4. Va, a questo punto, esaminato il profilo della censura riferito alla omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Sostiene la ricorrente che venendo in considerazione una informativa atipica e, conseguentemente, l'esercizio di un potere discrezionale di ritiro, avrebbe dovuto consentirsi il contraddittorio procedimentale, nel corso del quale sarebbe stato possibile rappresentare elementi utili in ordine alla

valutazione circa la opportunità di interrompere il rapporto contrattuale esistente.

La cooperativa avrebbe, inoltre, potuto adottare misure dissociative nei confronti del soggetto controindicato, come effettivamente fatto dopo la comunicazione dei provvedimenti impugnati.

La prospettazione, seppure bene argomentata e suggestiva, non è condivisibile.

Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura cautelare della misura prefettizia antimafia è essa stessa sintomatica di quelle esigenze di celerità (come espressamente previsto in tema di comunicazione di avvio del procedimento) che giustificano l'omissione della comunicazione partecipativa altrimenti prescritta, tenuto conto, altresì, che il procedimento in materia di informative prefettizie antimafia è caratterizzato da riservatezza ed urgenza (per tutte Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2011, n. 6493 e 8 giugno 2010, n. 3635, ma anche CGA, sez. giur., 29 febbraio 2012, n. 227).

Il problema, che si pone, è se tale principio possa essere esteso anche alle determinazioni conseguenti ad una informativa atipica, le quali non hanno carattere vincolato, ma discrezionale.

Ad avviso del collegio la soluzione è positiva, in considerazione della sussistenza delle medesime ragioni di urgenza e riservatezza caratterizzanti le informative antimafia adottate dalla Prefettura.

In altri termini sia la informativa che il provvedimento di ritiro dell'affidamento sono caratterizzati dalla urgenza di interrompere (o di non instaurare) un rapporto contrattuale con un soggetto controindicato e dalla riservatezza degli elementi fondanti il giudizio di permeabilità

mafiosa, cosicchè in entrambi i casi si giustifica l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Va, peraltro, rilevato che la direttiva dirigenziale impugnata, sulla base di una motivazione congrua e non illogica, dopo avere fatto riferimento alla possibilità di garantire il servizio tramite altra cooperativa iscritta nel registro comunale, ha giustificato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, facendo espressamente riferimento alla sussistenza delle esigenze di celerità di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990.

E' stato, altresì, richiamato l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene non necessario l'adempimento in questione per le informative antimafia, rilevando come venissero in considerazione atti di natura cautelare caratterizzati da celerità e riservatezza (vedi penultima pagina).

Orbene, in analoga fattispecie il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso sfavorevole alla ricorrente affermando testualmente che: "In ordine alla censura tesa a stigmatizzare la violazione delle guarentigie partecipative cristallizzate dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente osservare che, sulla scorta di motivazione congrua e non illogica, il provvedimento impugnato, dopo avere evidenziato la peculiarità dell'appalto e del servizio (" la cui interruzione rischia di creare particolari disagi igienico - ambientali" - ragione per la quale si procedeva all'avvio tempestivo del servizio con la R.T.I. con decorrenza 1° febbraio 2007), ha chiarito di non poter procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento in forza delle esigenze di celerità connesse all'adozione della misure conseguenti all'informativa prefettizia nell'ottica della non rinunciabile assicurazione della continuità del servizio pubblico essenziale. Si deve soggiungere che, secondo il consolidato indirizzo di questo

Consiglio, l'amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente all'informativa antimafia ed al successivo provvedimento di revoca un'aggiudicazione rilasciata, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza” (Consiglio di Stato, V, 2 marzo 2009, n. 1148).

Nella specie sussisteva l'esigenza di garantire continuità al servizio mediante l'interruzione del rapporto con la cooperativa ritenuta controindicata e la individuazione di altro ente iscritto nel registro comunale, presso il quale trasferire gli utenti (vedi direttive in merito impartite nella penultima pagina), cosicchè, anche sotto tale aspetto, si giustificava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Per quanto riguarda, infine, le sopravvenute dimissioni dalla carica documentate in atti (alle quali si fa riferimento al fine di chiarire l'apporto partecipativo, che sarebbe stato possibile in caso di comunicazione di avvio del procedimento) va rilevato che le stesse non rilevano ai fini della decisione della controversia, in quanto possono legittimare la richiesta di aggiornamento delle informazioni antimafia, ma non possono inficiare le valutazioni compiute con riferimento al periodo antecedente.

4. Infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso introduttivo (identico al corrispondente dei motivi aggiunti), con il quale si deduce che sarebbero state violate le garanzie partecipative in materia di atti di ritiro.

Invero, come evidenziato in premessa, la cancellazione dal registro comunale degli enti potenziali affidatari dei servizi socio assistenziale (e dall'albo del distretto) è assimilabile al ritiro dell'affidamento di un servizio.

Ne consegue l'applicabilità dell'art. 11, comma 3, del DPR n. 252/1998, il quale attribuisce espressamente alle stazioni appaltanti la facoltà di revoca e di recesso quando “gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto”.

Tale norma è condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la facoltà di revoca o di recesso dal contratto di appalto della p.a. per l'ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto costituisce specificazione della fattispecie più generale della sopravvenienza in corso di rapporto di elementi incompatibili con il prosieguo della sua esecuzione; incompatibilità sulla quale la legge non attribuisce alcun sindacato all'amministrazione appaltante, stante il divieto di stipulare o approvare i contratti e i subcontratti previsto dall'art. 10, comma 2, allorché, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate (in tal senso Consiglio di Stato, V, 9 settembre 2013, n. 4467).

Tali principi valgono, ad avviso del collegio, sia per le informative tipiche aventi efficacia interdittiva nei confronti delle stazioni appaltanti sia per quelle atipiche qualora l'Amministrazione decida di risolvere il rapporto contrattuale.

Qualora, infatti, la stazione appaltante, ricevuta una informativa atipica, decida di esercitare i propri poteri discrezionali di revoca e recesso, va applicata non la disciplina generale sugli atti di ritiro, ma la disciplina speciale in materia di informative antimafia.

Ne consegue che per le ragioni prima dette non è necessaria la

comunicazione di avvio del procedimento e il dovere di istruttoria e motivazione va adeguatamente delimitato.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo all'errore commesso dalla Prefettura nella qualificazione del signor Corbo come consigliere e non revisore e alla diversità dell'esito del merito rispetto alla fase cautelare, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)